Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 102° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 gennaio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 860-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1607.

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.

Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Art. 2.

Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *A, B, C*, annesse alla presente legge, che sostituiscono i quadri 32 e 53-*a*, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la parte riguardante il personale anzidetto.

Art. 3.

In conformità dei criteri stabiliti dall'art. 1 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria e di aiutante tecnico tra i vari Istituti, è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi dalla data di assunzione in servizio, le mansioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, è istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario.

Il collocamento nei ruoli aggiunti, previsto dal comma precedente, è condizionato al possesso di un titolo di studio di Istituto di istruzione di secondo grado, ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario e il personale di segreteria del ruolo aggiunto, che prestino servizio, con funzioni di segretario, in Istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, anche se non siano in possesso di un titolo di studio di Istituto medio di 2° grado, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei nel posto ricoperto, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

In corrispondenza dei posti ricoperti dai segretari del ruolo ad esaurimento, dal personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto.

Saranno altresì mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva.

Art. 6.

Il primo concorso a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che verrà bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sarà riservato, per il 50 per cento dei posti disponibili, al personale che, alla data del bando, presti lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti stessi.

I posti riservati che non siano conferiti sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge i segretari già inquadrati nella carriera di concetto per effetto dell'art. 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed i segretari vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1955, sono inquadrati, ai soli effetti giuridici, nelle nuove qualifiche di cui all'annessa tabella *A*) secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 8.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1957.

Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° luglio 1959.

Art. 9.

Alla spesa dei 300 milioni sarà fatto fronte con una aliquota della somma accantonata per il Piano decennale nei fondi globali degli esercizi 1959-60 e 1960-61. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*.

CARRIERA DI CONCETTO (SEGRETARI)

Coefficiente 202 - Vice segretari.

Coefficiente 229 - Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 325 - Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 402 - Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo segretario).

TABELLA *B*.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Coefficiente 180 - Segretari di 5ª classe.

Coefficiente 202 - Segretari di 4ª classe (dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 229 - Segretari di 3ª classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari di 2ª classe (dopo diciotto anni di servizio).

Coefficiente 325 - Segretari di 1ª classe (dopo ventidue anni di servizio).

TABELLA *C*.

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI DI SEGRETERIA)

Coefficiente 157 - Applicati aggiunti.

Coefficiente 180 - Applicati (dopo due anni di servizio).

Coefficiente 202 - Primi applicati (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 229 - Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 271 - Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di applicato principale).

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
BOSCO

LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1608.
Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate fino al 31 maggio 1969.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1609.

Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione Italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimonio dello Stato, dell'estensione rispettivamente di mq. 3318 circa e di mq. 1138 circa, site in Roma alla circonvallazione Clodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere alla Radiotelevisione Italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 3318 circa e di metri quadrati 1138 circa, site in Roma alla circonvallazione Clodia e confinanti la prima con via Durazzo, via Gomenizza, progettata strada di piano regolatore e proprietà R.A.I. e la seconda con via Durazzo, progettata strada di piano regolatore, proprietà della Società Industria Romana Trasporti Automobilistici e proprietà demaniale.

La vendita sarà effettuata per il prezzo di lire 264.100.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I. fino al 15 dicembre 1972 di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1610.

Autorizzazione a permutare un'area di circa metri quadrati 168.350 facente parte del compendio demaniale denominato (Ex Cinta Magistrale) di Alessandria con un'area di circa metri quadrati 1910, di proprietà comunale, del compendio (San Martino) sito in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione in favore del comune di Alessandria dell'area estesa circa metri quadrati 168.350, facente parte del compendio demaniale denominato « Ex Cinta Magistrale » di detta città ed avente per confini le due strade verso il cimitero, aree di proprietà dell'ospedale psichiatrico di San Giacomo e della Gestione I.N.A.-Casa, la residua proprietà demaniale dello stesso compendio, la strada comunale di circonvallazione, proprietà dell'ospedaletto infantile e della Società Pivano, a titolo di permuta alla pari, con un'area di circa metri quadrati 1910, di proprietà comunale, del compendio « San Martino » sito anche esso in Alessandria e confinante con piazza Turati, via Arnaldo da Brescia, piazza Carducci, restante parte del compendio « San Martino » di proprietà comunale ed il costruendo palazzo degli uffici finanziari.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1960, n. 1611.

Modificazione del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612.

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II.
TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

TITOLO III.
ALBI PROFESSIONALI

Art. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 6.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 7.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

TITOLO IV.
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

Art. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) dànno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio compartimentale l'ispettore generale capo del Compartimento doganale, con funzioni di presidente.

Art. 11.

Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

Art. 12.

Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo;

b) l'ammonizione;

c) la censura;

d) la sospensione temporanea dall'albo;

e) la cancellazione dall'albo;

f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale.

Art. 13.

E' costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con funzioni di presidente.

Il direttore generale, in caso di impedimento, può delegare in sua vece un ispettore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art. 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

TITOLO V.

FONDO PREVIDENZIALE

Art. 15.

E' costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — COLOMBO — GONELLA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1613.

Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il posto di presidente nel ruolo del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge il presidente in carica continuerà ad esercitare le funzioni sino allo scadere del quadriennio decorrente dalla data del decreto di nomina.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1614.

Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. 1615.

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, e 23 dicembre 1958, n. 1271, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Vista la deliberazione 28 aprile 1960 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposte di ulteriori modifiche allo statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e modificato con il successivo decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato.

Gli articoli 7 e 10 sono abrogati e sostituiti come appresso:

Art. 7. — Il Consiglio generale dell'Ente è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana:

a) sei membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) cinque membri in rappresentanza della Regione e cioè: due in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali in persona del segretario generale della Presidenza, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

d) il sindaco del comune di Palermo;

e) un rappresentante del Banco di Sicilia;

f) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.;

g) un rappresentante dell'Organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;

h) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei commercianti;

i) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli industriali;

l) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli agricoltori;

m) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli artigiani;

n) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;

o) una rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale;

p) un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia;

q) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio.

Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo.

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso di vacanza di posto, l'Ente competente provvederà alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Art. 10. — La Giunta esecutiva è formata oltre che dal presidente, da sei altri componenti il Consiglio generale e precisamente dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, della Cassa di risparmio V. E., del Banco di Sicilia, della Camera di commercio di Palermo, dal sindaco del comune di Palermo e dal segretario generale della Presidenza della Regione siciliana.

La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e ne assume i poteri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. La durata della Giunta è quella stessa del Consiglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1616**.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sulle ricompense al valor civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 140. — VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile.

Art. 1.

L'istruttoria relativa ai fatti che possono dare luogo alla concessione di ricompensa al valor civile viene promossa dal Ministero dell'interno e svolta dai prefetti, con la procedura di cui al seguente art. 2.

Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato, la istruttoria è svolta dalla competente autorità consolare.

Art. 2.

Gli atti di coraggio per i quali può farsi luogo alla concessione di ricompense al valor civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, nel cui territorio sono avvenuti i relativi fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari nonchè da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta.

Per gli atti compiuti fuori dal territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al comma precedente.

Dalla suindicata procedura si può prescindere qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali gli atti di coraggio siano stati compiuti o per la qualità delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possono ritenersi sufficientemente accertati.

Ugualmente non è necessario esperire la suaccennata procedura ove si tratti di Enti, Corpi o appartenenti a Forze armate dello Stato distintisi per atti meritevoli di riconoscimento compiuti collettivamente o singolarmente.

Art. 3.

Le proposte di conferimento di ricompensa al valor civile o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere fatte pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.

Art. 4.

Per gli atti di coraggio compiuti anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali siano trascorsi più di sei mesi dal loro compimento, in via transitoria le relative proposte o istanze da parte degli interessati possono essere inoltrate al Ministero dell'interno entro il termine indilazionabile di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 7 della legge, qualora ravvisi nei fatti sottoposti al suo esame gli estremi per la concessione di una ricompensa al merito civile, può proporre che venga concessa detta ricompensa.

Art. 6.

La medaglia di cui all'art. 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm.

In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo.

Visto, il Ministro per l'interno: SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1617.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Rinaldo Cavalchini » di Villafranca Veronese.

N. 1617. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Rinaldo Cavalchini » di Villafranca Veronese viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1618.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rionero in Vulture.

N. 1618. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rionero in Vulture viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1619.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giovanni Pascoli » di Silvi Marina (Teramo).

N. 1619. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giovanni Pascoli » di Silvi Marina (Teramo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960.

Nomina dell'avv. Tullio Odorizzi a presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma;

Visti lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1959, con il quale il dott. Guido Carli è stato nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che il dott. Guido Carli è stato nominato Governatore della Banca d'Italia e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Tullio Odorizzi è nominato, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 278. — CARUSO

(32)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di Urio (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Urio (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Urio, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 7 e 10 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 49 (pontile);

la darsena indicata con la lettera *F* ed il molo I;

uno specchio d'acqua antistante al pontile ed alla darsena.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B* verso terra: dal limite verso lago delle particelle 37 e 12; dal limite verso lago di via Regina; dal limite verso lago delle particelle 14, 15, 1971, 2158, 2147, 2180, 42 e 43;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 44 e 1925;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 180 verso lago del confine tra le particelle 9 e 10 a partire dal limite verso lago della particella 37;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 12 febbraio 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1960
Registro n. 81 *Bilancio trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n.* 92

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di S. Mamette (lago di Lugano).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di S. Mamette (lago di Lugano), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Valsolda (Drano), è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 14 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 101 (pontile) e uno specchio di acqua antistante al pontile stesso.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago delle particelle numeri 42, 1434, 50, 1422;

dal limite verso lago della piazza del Centro; dal limite verso lago delle particelle 56 e 510;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine est della particella 510;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 50 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 1419 e 42;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro per i trasporti
SULLO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1960
Registro n. 81 *Bilancio trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n.* 93

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di Brienno (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Brienno (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Brienno, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 10 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 3382 (pontile);

il porto distinto dalla lettera *E* con il molo I;

uno specchio d'acqua antistante al pontile e al porto.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B* verso terra: dal limite verso lago della particella 288; dal limite verso lago della via del Porto; dal limite verso lago delle particelle 286 e 285; dal limite verso lago della via della Valle;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago dal lato sud della particella 4,

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 288 e 314;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro per i trasporti
SULLO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1960
Registro n. 81 Bilancio trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 94

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.

Determinazione per l'anno 1961 dell'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli unificati, dei contributi per l'assicurazione malattia per i coltivatori diretti e dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1961, dell'addizionale di cui al penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, da riscuotersi in aumento dei contributi accertati e riscossi secondo la procedura e con le modalità di cui all'articolo unico del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni di attuazione e modifica;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 1961 l'addizionale di cui al penultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, da riscuotersi in aumento dei contributi accertati e riscossi secondo la procedura e con le modalità di cui all'articolo unico del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni di attuazione e modifica, è fissata nella misura del 6,90 per cento dei contributi medesimi.

Per lo stesso anno l'addizionale di cui al precedente comma, da riscuotersi in aumento dei contributi accertati e riscossi per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti, è determinata nella misura del 5,25 per cento dei contributi medesimi; la stessa addizionale relativa al contributo per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coloni e mezzadri è confermata nella misura del 6,50 per cento del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(5)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17690/4520, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Croce Giuseppe, nato a Casalanguida il 29 agosto 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 11.289 riportate in catasto alle particelle nn. 30/*p*, 12 parte, 30/*r*, 18 parte e 19 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i nn. 24, 23, 28 e 27.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17699/4529, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Camillo, nato in Gissi il 1° maggio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 41 riportate in catasto alle particelle nn. 42/*b* e 43/*a* del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i nn. 76 e 77.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17708/4538, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Croce Emilio, nato a Gissi il 17 luglio 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 3080 riportate in catasto alle particelle nn. 163, 1/13, 97/*a* e 1/2 dei fogli di mappa nn. 2 e 3, alle particelle nn. 84 parte e 85 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i nn. 104 e 105.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17713/4543, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fonzo Gaetana, nata a Scerni il 1° ottobre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 1147 riportate in catasto alle particelle nn. 30/*l* e 7 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i nn. 16 e 15.

(8123)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 29 aprile 1957 dalla signora Ceraulo Anna n. Ciriminna avverso il provvedimento di revoca della titolarità della rivendita n. 148 in Palermo.

(8202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,65	620,68	620,62	620,62	620,62	620,63	620,65	620,60	620,60
$ Can.	622,55	624 —	624 —	624,75	621,50	622,70	624,50	622,65	622,60	624 —
Fr. Sv.	144,13	144,13	144,11	144,1375	144,10	144,16	144,125	144,10	144,11	144,12
Kr. D.	90,04	90,02	90,05	90,04	90,05	90,02	90,01	90 —	90,04	90,05
Kr. N.	86,93	86,92	86,93	86,91	87,10	86,94	86,91	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,97	119,97	119,98	119,98	120 —	119,97	119,96	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,56	164,54	164,58	164,54	164,50	164,58	164,5375	164,60	164,57	164,55
Fr. B.	12,48	12,475	12,48	12,48125	12,47	12,50	12,477	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,59	126,57	126,63	126,62	126,50	126,62	126,605	126,60	126,57	126,55
Lst.	1741,67	1741,50	1741,65	1741,60	1741,50	1741,57	1741,60	1742 —	1742,05	1741,60
Dm. occ.	148,80	148,74	148,77	148,765	148,69	148,82	148,765	148,80	148,80	148,78
Scell. Austr.	23,87	23,874	23,875	23,87125	23,83	23,88	23,87125	23,87	23,87	23,87

Media dei titoli del 4 gennaio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,80
Id. 3,50 % 1902	74,20
Id. 5 % 1935	105,80
Redimibile 3,50 % 1934	95,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,625
1 Dollaro canadese	624,625
1 Franco svizzero	144,131
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,97
1 Fiorino olandese	164,539
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,612
1 Lira sterlina	1741,60
1 Marco germanico	148,765
1 Scellino austriaco	23,871

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a trenta posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trenta posti di aiutante *ufficiale giudiziario*.

Tre posti sono riservati a candidati che, conseguita l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127 lettera *O*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il trentesimo anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno, altresì, dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni quindici da quello in cui avranno comunicazione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari numero 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ha la sua residenza l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla compente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C*) o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per la Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1955, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) Perseguitati politici o razziali:

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente Comunità israelitica;

8) **coniugati**:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, ed una attestazione di lodevole servizio rilasciate ed autenticate dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione dell'autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 9) dovranno essere rilasciate in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

Art. 6.

Prove di esame obbligatorie

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

L'epoca delle prove scritte sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dei voti riportati nella prova orale ed in quella pratica.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

La prova di esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento d'identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario personale, se il candidato sia dipendente di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso in cui il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

b) Estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, poranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

d) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale

sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art. 5, n. 9, lettera *a*), se non l'abbiano già prodotta.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Roma, addì 10 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1960
Registro n. 15, foglio n. 180.

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 200 da presentare o far pervenire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede).

Al Ministero di grazia e giustizia — ROMA

Il sottoscritto . . . .
residente a . . . . . (provincia di . . . . .)
in via. . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trenta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1960.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

A) è nato il . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . . .;

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2) . . . . .;

D) ha riportato (3) . . . . . .;

E) è in possesso del . . . . . . conseguit . nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

G) ha prestato servizio (5) . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . .

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo o i titoli che dànno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativa provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il viso del capo dell'ufficio.

(8219)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di architetto ed ingegnere urbanistico in prova (carriera tecnica direttiva) del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di novembre 1960, n. 11, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1960, registro n. 48, foglio n 318, con il quale viene approvata la graduatoria generale di merito e vengono dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959, n. 30241.

(8205)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del Genio civile (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di novembre 1960, n. 11, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1960, registro n. 45, foglio n. 264, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del Genio civile (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1958.

(8206)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova del Genio civile (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di novembre 1960, n. 11, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 6 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1960, registro n. 49, foglio n. 137, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di vice disegnatore in prova del Genio civile aggiunto di pubblica sicurezza in prova (carriera esecutiva), indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1959.

(8207)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.